

Credito d'imposta 4.0

Le novità dalla legge di bilancio 2021

La legge di bilancio 2021 interviene con disposizioni migliorative, ancorché transitorie, per il Credito d'imposta investimenti, disponendo una vigenza che riguarda tutto l'anno 2022 ed i primi sei mesi del 2023, con una differenziazione di percentuali e di termini di utilizzazione in compensazione. Nulla viene specificato in merito alla trasferibilità all'anno successivo del credito non utilizzato, che riteniamo comunque possibile per l'interessato.

Il riepilogo nella tabella nella pagina seguente.

Nei documenti a corredo dell'acquisto, in particolar modo nelle fatture ma sarebbe il caso di intervenire anche per gli ordini ed i bonifici, è necessario riportare gli estremi della norma.

Le fatture ed i documenti di cui sopra, eventualmente sprovvisti dei riferimenti di legge, potranno essere integrati:

- per la fattura cartacea, indicando in modo indelebile anche utilizzando un timbro da apporre sul corpo della fattura, i riferimenti normativi;
- per le fatture elettroniche:
 1. stampare il documento ed apporre i riferimenti normativi così come detto per la fattura cartacea;
 2. realizzare un'integrazione elettronica della fattura ed unire all'originale della stessa fattura.

Tabella a pagina seguente >

TABELLA 1 - CREDITO D'IMPOSTA 4.0

BENI ACQUISITI	PERIODO	% DEL CREDITO D'IMPOSTA	RIPARTIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
Beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016 (limite massimo di costi ammissibili € 2mln per A, € 1mln per B)	16 nov. 2020 - 31 dic. 2021 (ovvero entro il 30 giu. 2022, a condizione che entro il 31 dic. 2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	10% (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile art.18 legge 81/2017)	Unica quota annuale (soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a € 5 mln) a decorrere dall'anno di entrata in funzione o interconnessione del bene
	1 gen. 2022 – 31 dic. 2022 (ovvero entro il 30 giu. 2023, a condizione che entro il 31 dic. 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	6%	
Investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A della legge 232/2016	16 nov. 2020 - 31 dic. 2021 (ovvero entro il 30 giu.2022, a condizione che entro il 31 dic.2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	50% per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln	Tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni
		30% per la quota di investimenti superiori a € 2,5mln e fino a € 10 mln	
		10% per la quota di investimenti superiori a € 10mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a € 20 mln	
	1 gen. 2022 - 31 dic. 2022 (ovvero entro il 30 giu.2023, a condizione che entro il 31 dic.2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	40% per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln	
		20% per la quota di investimenti superiori a € 2,5mln e fino a € 10 mln	
		10% per la quota di investimenti superiori a € 10mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a € 20mln	
16 nov.2020 - 31 dic.2022 (ovvero entro il 30 giu.2023, a condizione che entro il 31 dic.2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1mln (agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza)		